

Sara Pautasso*

Giustizia, responsabilità, singolarità. Riflessi etico-giuridici dell'intelligenza artificiale a partire da Emmanuel Levinas

Abstract

The rise of *predictive justice* challenges the ontological foundations of legal decision-making, replacing deliberative reasoning with algorithmic probability. This study interrogates the epistemic limits of AI in law through Emmanuel Levinas' ethics of alterity, arguing that algorithmic systems, by prioritizing efficiency over singularity, risk reinforcing structural injustices. A Levinasian perspective urges a juridical paradigm where technology remains subordinated to the irreducible ethical demand of the Other.

Keywords

Predictive justice; Algorithmic decision-making; Artificial intelligence; Emmanuel Levinas; Ethics.

I. Una premessa. Verso un nuovo paradigma della giustizia?

In una delle sue ultime lezioni presso l'Università di Berkeley, Hans Kelsen, riflettendo sulla natura del concetto di giustizia, si chiede: "Che cos'è la giustizia? Questa sembra essere una di quelle domande per la quale v'è la rassegnata consapevolezza che l'uomo non potrà mai trovare una risposta definitiva, ma potrà soltanto cercare di formulare meglio la domanda"¹. Tale affermazione non solo attesta l'inesauribile complessità del fenomeno giuridico, ma suggerisce che la giustizia sia un orizzonte di interrogazione continua, piuttosto che un'entità statica, calcolabile e determinabile una volta per tutte. Lungi dal contraddire la prudenza di Kelsen, si può osservare come la Filosofia del Diritto abbia attraversato due grandi stagioni nel concepire la giustizia. La prima, risalente alle origini della cultura occidentale e culminante nell'Atene del V secolo a.C., non operava alcuna netta distinzione tra diritto, morale, religione e costume. L'antico termine greco *dikaion*, il "giusto", evocava una totalità di valori

* Università degli Studi di Pisa.

¹ H. Kelsen, *Che cos'è la giustizia?*, Quodlibet, Macerata 2021, cit., p. 77.

etici e sociali, dove il diritto non si ergeva quale entità autonoma, ma si confondeva con il tessuto morale e religioso della *polis*². A partire dal XVIII secolo, l'indagine filosofica si è spostata progressivamente dall'idea generale di giustizia verso una più precisa riflessione sulla natura del diritto e sulla sua differenziazione rispetto alla morale, alla politica e alla religione. Questo mutamento di prospettiva ha definitivamente segnato una frattura con il passato, dove tali ambiti si intrecciavano in una concezione unitaria della normatività, ponendo le basi per un dibattito che avrebbe alimentato tanto il giusrazionalismo quanto il nascente giuspositivismo. Oggi, l'uso crescente degli algoritmi giudiziari sembra portare tale separazione all'estremo. Infatti, l'avvento della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale applicata al diritto pone una sfida inedita: in che modo la tecnologia ridefinisce la funzione del giudice e, più in generale, il concetto stesso di giustizia? La questione diventa quindi cruciale: il giudizio algoritmico può sostituire il giudizio umano senza pregiudicare la dimensione etica della giustizia? Questo cambiamento impone un ripensamento della nozione stessa di giustizia e solleva, anzitutto, il problema della de-responsabilizzazione del giudice. L'impiego di algoritmi nella valutazione delle prove, nella determinazione delle pene e nella previsione della recidiva criminale introduce un approccio fondato su correlazioni statistiche³, in cui l'esito della decisione dipende più dalla qualità e dalla quantità dei dati utilizzati che dalla responsabilità e dalla riflessione critica del giudice⁴.

Per inquadrare il fenomeno, può essere utile fare riferimento all'iconografia della giustizia, ovvero ad alcune simbologie che, nel corso dei secoli, hanno plasmato l'immaginario giuridico⁵. Come insegna Lévi-Strauss⁶, il mito agisce nella profondità del pensiero umano in maniera impercettibile, veicolando paradigmi culturali e ideali condivisi. Così, le raffigurazioni delle antiche divinità hanno plasmato le concezioni occidentali della giustizia, lasciando in eredità un'immagine che non celebra solo il potere decisionale, ma sancisce un monito perenne, un richiamo all'ineluttabilità del suo esercizio e alla solennità delle sue pretese. Oggi, con l'avvento della giustizia predittiva, questa tradizione mitica della giustizia sembra subire una trasformazione. Se un tempo l'immagine della giustizia evoca-

² M. Vegetti, *L'Etica degli antichi*, Laterza, Roma 2010.

³ V. Manes, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in U. Ruffolo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano 2020, pp. 547-657.

⁴ R. Susskind, *L'avvocato di domani, il futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale*, Guerini, Milano 2019.

⁵ A. Simone, *Mater Iuris. La rappresentazione della giustizia nella prima modernità*, in "Parolechiave", n. 53, 2015, pp. 138-140.

⁶ C. Lévi-Strauss, *The Raw and the Cooked*, University of Chicago Press, Chicago 1983.

va imparzialità e discernimento, incarnati dalla figura di una divinità che osservava e pesava le azioni umane, il paradigma contemporaneo introduce un nuovo elemento: la tecnologia. L'algoritmo promette non solo di misurare, ma di prevedere il futuro, sostituendo la prudenza del giudice con il calcolo della probabilità. La giustizia non è più rappresentata come un'autorità che equilibra e decide, ma come un meccanismo che anticipa e determina, ancor prima che l'evento giuridico si verifichi.

La riflessione di Emmanuel Levinas può aprire un'importante prospettiva per riflettere su queste trasformazioni, inaugurando un differente paradigma in grado di sovvertire l'immagine tradizionale della giustizia⁷. Sebbene Levinas non ne parli esplicitamente, è possibile immaginare che, seguendo il suo modo di concepire la giustizia, egli opponga a una tradizione iconografica consolidata, che associa la giustizia ai simboli della benda, della bilancia e della spada⁸, una visione radicalmente diversa: una giustizia senza benda e senza spada, che non fa uso della bilancia per stabilire un equilibrio rigido nei rapporti sociali. I simboli tradizionali, carichi di significato, esprimono un'idea ben precisa di giustizia⁹. La benda sugli occhi richiama l'imparzialità assoluta, ovvero la capacità di non farsi influenzare dai particolari concreti delle situazioni, e si traduce giuridicamente nell'astrazione delle norme¹⁰. La bilancia, tenuta nella

⁷ Per un approfondimento sull'originalità del tema della giustizia in E. Levinas, si veda: A. Peperzak, *Autrui, Société, Peuple de Dieu. Quelques réflexions à partir d'Emmanuel Levinas*, in "Archivio di Filosofia", n. 1-3, 1986, pp. 309-318, dove viene messa in luce la tensione tra la chiamata etica dell'Altro e la necessità di istituzionalizzare la giustizia nel mondo politico, sottolineando come la comunità debba restare fedele all'alterità; A. Herzoh, *Penser autrement le politique. Éléments pour une critique de la philosophie politique*, Kimé, Paris 1997, che interpreta la giustizia in Levinas come una critica radicale alla filosofia politica classica, e Id., *Levinas's Politics: Justice, Mercy, Universality*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2020, in particolare il Cap. 5, *Evil as Injustice*, pp. 64-83, dove si analizza come Levinas leghi il male all'ingiustizia, proponendo un'idea di giustizia che nasce dall'interruzione dell'indifferenza e dalla risposta all'urgenza dell'Altro; V. Tsonga Luutu, *Penser le sociopolitique avec Levinas*, Profac, Lyon 1993, specialmente il Cap. III, paragrafo 3.1.4, *Vers une conception des droits de l'homme revisitée*, p. 65, e il Cap. IV, paragrafo 4.1.4, *Un bémol à la notion de justice*, p. 103, dove si esplora una riformulazione dei diritti umani alla luce della priorità dell'etica sull'universalismo giuridico, e si problematizza la nozione stessa di giustizia quando essa si irrigidisce in norme astratte; T. Bedorf, *Riflessioni su intersoggettività e terzietà. Prospettiva etica e normatività*, in M. Durante (a cura di), *Responsabilità di fronte alla storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà*, Il melangolo, Genova 2008, pp. 141-156, dove si indaga il passaggio dall'etica della prossimità alla dimensione della giustizia come regolazione del rapporto con il Terzo, mostrando la complessità normativa implicata nel pensiero levinasiano.

⁸ J. De Ville, *Mythology and the Images of Justice*, in "Law and Literature", n. 23, 2011, pp. 324-364.

⁹ A. Catelani, *Aspetti simbolici delle raffigurazioni della giustizia*, in "Società e diritti – rivista elettronica", n.8, 2019, pp. 1-5.

¹⁰ A. Prosperi, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino 2008.

mano sinistra, evoca l'equilibrio: un'idea di corrispondenza esatta, dove a un "peso" deve corrispondere un altro di valore identico. La spada, invece, simbolo di forza e coercizione, raffigura la necessità di un potere che renda effettiva la giustizia e contrasti gli impulsi umani che tendono a sottrarsi¹¹. Ma – domandiamoci – è davvero possibile ridurre la giustizia a una questione di regole ed equilibri misurabili? Levinas ci spinge a rimettere in discussione questa visione.

Nel pensiero del filosofo, infatti, questa concezione viene implicitamente de-costruita: la giustizia abbandona i simboli della cecità, della neutralità e della minaccia, per orientarsi verso un'etica relazionale e asimmetrica, in cui il volto dell'Altro costituisce il vero criterio del giusto, capace di infrangere la regola quando essa diventa cieca alla sofferenza singolare¹². Ecco perché, con una dichiarazione tanto concisa quanto provocatoria, Levinas afferma: "Credo che questa obiezione al fatto che io non abbia parlato in particolare del Diritto sia, tutto sommato, al di fuori dei miei propositi"¹³. Queste parole potrebbero sembrare una chiusura alla possibilità di indagare un rapporto tra il pensiero levinasiano e il diritto. Tuttavia, proprio in questo diniego si nasconde una chiave di lettura essenziale: Levinas non rifiuta il diritto come istituzione, ma lo colloca deliberatamente altrove, spostando il *focus* dell'attenzione sulla giustizia come fondamento etico che eccede e orienta il diritto stesso. La sua obiezione, apparentemente marginale, svela una tensione che è tutt'altro che tale. Levinas invita a guardare oltre la formalità della legge, a spostare l'attenzione dalla costruzione normativa alla sua radice etica, da una giustizia astratta a una giustizia che si concretizza. Non è l'individuo, né tantomeno l'istituzione, a essere al centro della riflessione, ma la relazione, il volto dell'altro che sfida la freddezza della regola. Per questo, collocare Emmanuel Levinas nel dibattito filosofico sul diritto non è semplicemente un'operazione ermeneutica, ma una vera e propria interrogazione sulla natura della giustizia.

II. Giudizio umano vs giudizio robotico

Il romanzo *Lex humanoïde, des robots et des juges* di Pierre Janot ci offre un'immagine distopica della giustizia del futuro, in cui la figura dell'avvocato è ridotta a una funzione puramente operativa: il suo com-

¹¹ R. Guéron, *Simboli della scienza sacra*, Adelphi, Milano 1990, pp. 160-161.

¹² S. Dadà ne *Il paradosso della giustizia. Levinas e Derrida*, Inshibboleth, Roma 2021, pp. 9-13, evidenzia la distanza tra Levinas e i simboli tradizionali della giustizia, mostrando come la sua etica della responsabilità superi i modelli classici della rappresentazione giuridica.

¹³ L. Ghidini, *Dialogo con Emmanuel Levinas*, Morcelliana, Brescia 1987, cit., p. 87.

pito non è più l'argomentazione giuridica, ma l'inserimento di dati in un sistema informatico che decide i casi secondo un principio di "equità statistica". Al centro di questo sistema troviamo Cujas, un'intelligenza artificiale che amministra la giustizia con rigorosa oggettività, eliminando ogni traccia di interpretazione soggettiva e rimuovendo dal proprio *dataset* le influenze filosofiche e giuridiche che hanno storicamente dato forma al diritto. In questo scenario, l'automatizzazione del giudizio porta a conseguenze paradossali. Il protagonista, Ilian, si trova a difendere una cliente accusata di un crimine insolito: il danneggiamento volontario del proprio arto artificiale, equiparato dalla legge a una parte del corpo umano. L'intervento di Ilian risulta essenziale poiché la macchina giudicante, Cujas, non distingue tra intenzionalità, contesto o significato dell'azione: applica le norme in modo meccanico, ignorando la dimensione umana del caso¹⁴. Riguardo ai rischi della giustizia predittiva¹⁵, questo racconto ci dice molto. Ci dice anzitutto che l'umano rimane indispensabile per interpretare il significato del comportamento e del contesto sociale, mostrando come l'automatizzazione estrema del giudizio possa annullarne la dimensione etica. Ilian incarna la resistenza contro un sistema che non solo neutralizza la soggettività del giudice, ma annulla l'ascolto e il riconoscimento dell'alterità, trasformando la giustizia in un esercizio puramente computazionale.

Ecco, allora, che, nell'era dell'intelligenza artificiale, la questione non è più se affidare interamente la giustizia alle macchine, ma fino a che punto possiamo fidarci di esse¹⁶ e quanto debbano influenzare il processo decisionale¹⁷. Il rischio non è soltanto l'errore dell'algoritmo, ma la perdita della capacità di giudicare nel senso più autentico del termine: un atto che non si esaurisce nell'applicazione di regole, ma che implica ascolto e responsabilità verso l'Altro.

Per comprendere la portata concreta del fenomeno, può essere utile guardare agli Stati Uniti, dove i sistemi algoritmici sono utilizzati da tempo per orientare le decisioni della polizia, identificando le aree a rischio e ottimizzando l'allocazione delle risorse. Un esempio emblematico è rappresentato da COMPAS, un sistema algoritmico sviluppato da Northpointe (ora Equivant) e impiegato sin dal 2000. Attraverso l'analisi di variabili socio-giuridiche, quali precedenti penali e storia lavorativa, il software elabora un punteggio di rischio finalizzato a stimare la proba-

¹⁴ J. Pierre, *Lex humanoïde, des robots et des juges*, Thot, Rhone-Alpes 2017.

¹⁵ E. Bassoli, *La Ciber-etica: luci e ombre della predittività algoritmizzata*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, Consulta Online, 17 aprile 2020, pp. 11-12.

¹⁶ A. Fabris, *Intelligenza artificiale e libertà umana*, in "Vita e Pensiero", n. 5, 2019, pp. 101-107.

¹⁷ N. Irti e E. Severino, *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Bari 2001.

bilità di recidiva di un imputato entro i due anni successivi all'analisi¹⁸. Tuttavia, nel 2016 un'inchiesta condotta da ProPublica ha rivelato gravi distorsioni discriminatorie: il software tendeva a sovrastimare il rischio di recidiva per gli imputati afroamericani rispetto agli americani bianchi, con una probabilità del 77% più alta per i primi¹⁹. Questo ha sollevato preoccupazioni etiche e giuridiche sull'impatto delle decisioni automatizzate, mettendo in discussione l'affidabilità e l'equità di tali strumenti nel sistema giudiziario.

Tecnologie simili sono ormai diffuse su scala internazionale. In Estonia, ad esempio, gli algoritmi sono impiegati nella gestione delle separazioni legali²⁰, mentre nei Paesi Bassi vengono utilizzati per prevedere la criminalità e allocare le risorse di sicurezza pubblica²¹. Tali strumenti, pur promettendo maggiore efficienza, pongono interrogativi cruciali sulla trasparenza dei processi decisionali, sul rischio di amplificare pregiudizi esistenti e, soprattutto, sul ruolo che l'intelligenza artificiale dovrebbe avere nella definizione della giustizia. In tal senso, la questione non è meramente giuridica, ma profondamente etica.

Come sottolinea Adriano Fabris, la tecnologia non è mai neutrale: ogni sistema algoritmico incarna valori impliciti, modellati per lo più da criteri di efficienza e prevedibilità²². Ciò è particolarmente evidente nella profilazione algoritmica, che non si limita a classificare gli individui, ma ne condiziona attivamente le scelte e le opportunità future. Nelle osservazioni di Enza Pellecchia, le grandi piattaforme digitali non si limitano a descrivere le nostre preferenze, ma le anticipano e le modellano: *Facebook* definisce chi siamo, *Amazon* cosa desideriamo, *Google* cosa pensiamo. Applicata alla giustizia, questa logica si traduce in una modellizzazione predittiva che ridefinisce il soggetto attraverso *cluster* statistici, riducendo l'individualità a un insieme di dati quantificabili²³. In questo quadro, la *clusterizzazione* algoritmica non è solo un meccanismo di categorizzazione, ma un dispositivo di potere che vincola l'individuo entro una griglia interpretativa rigida, nella quale il passato determina il futuro in modo quasi ineluttabile. Invece di garantire equità, la giustizia predittiva

¹⁸ F. Lagioia e G. Sartor, *Il sistema COMPAS: Algoritmi, previsioni, iniquità*, in U. Ruffolo (a cura di), *XXVI Lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale. Saggi a margine del ciclo seminariale "Intelligenza Artificiale e diritto"*, Giappichelli, Torino 2021, pp. 228-229.

¹⁹ J. Angwin, J. Larson, S. Mattu and L. Kirchner, *Machine Bias, There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks*, in "ProPublica", 23 Maggio 2016.

²⁰ Si veda: <https://www.eesti.ee/en/family/marriage/formalizing-a-marriage>.

²¹ Si veda il sito dell'applicativo: <https://rechtwijzer.nl/uit-elkaar>.

²² A. Fabris, *Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, Carocci, Roma 2020.

²³ E. Pellecchia, *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society*, in "NLCC", 5/2018, p. 1213.

rischia di consolidare ingiustizie, trasformandosi in un meccanismo che perpetua stereotipi e disuguaglianze, ponendoci di fronte a una domanda cruciale: se la giustizia predittiva introduce un orizzonte di opportunità fisso, predefinito e limitante, quali margini restano per una giustizia autenticamente equa? A tale quesito, risponde Derrida: “Se i criteri [del giudizio] fossero semplicemente disponibili, se la legge fosse presente, là, davanti a noi, non ci sarebbe giudizio. Ci sarebbe tutt'al più sapere, tecnica, applicazione di un codice, apparenza di decisione, falso processo, o ancora racconto, simulacro narrativo a proposito del giudizio”²⁴. L'assenza di criteri fissi non è un limite del giudizio, ma la sua condizione di possibilità²⁵. In altre parole, se il giudizio si riducesse a un semplice calcolo, non vi sarebbe né decisione né libertà, e neppure responsabilità²⁶. Infatti, non si “decide” che due più due fa quattro: il calcolo esclude

²⁴ J. Derrida, *Pre-giudicati. Davanti alla legge*, Abramo, Catanzaro 1996, cit., p. 62. Derrida introduce l'idea di una giustizia sempre “a venire”, mai pienamente realizzabile nelle strutture giuridiche esistenti. A tal proposito scrive: “Ciò che può sfidare l'anticipazione, la riappropriazione, il calcolo, ogni predeterminazione, è la singolarità. Non ci può essere un avvenire come tale se non si dà una alterità radicale, e il suo rispetto. È qui – in ciò che lega insieme l'a-venire e l'alterità radicale come non-riappropriabili – che la giustizia, in un senso un po' enigmatico, fa parte analiticamente dell'avvenire. Bisogna pensare la giustizia come ciò che oltrepassa il diritto, il quale è sempre un insieme di norme determinabili, realmente incarnate e positive”, in J. Derrida e M. Ferraris, *Il gusto del segreto*, Laterza, Roma-Bari 1997, cit., p. 20. Ciò che la giustizia predittiva rischia di perdere è proprio questo “eccesso” della giustizia rispetto al diritto, e in generale rispetto a ciò che è puramente presente e calcolabile.

²⁵ Sulla profonda distinzione tra diritto e giustizia nel pensiero di Levinas e sulla sua rielaborazione critica da parte di Jacques Derrida, si veda S. Dadà, *Il paradosso della giustizia*. Levinas critica la riduzione della giustizia a un mero calcolo giuridico, sostenendo che la giustizia non sia possibile senza la singolarità, senza l'unicità della soggettività (*Ivi*, p. 57). In questa prospettiva, la giustizia emerge dalla relazione etica con l'Altro, che precede ogni formalizzazione giuridica. Derrida riprende e radicalizza questa distinzione levinasiana, sviluppando una critica ancora più netta alla pretesa di autosufficienza del diritto. Mentre Levinas insiste sul primato dell'etica come fondamento della giustizia, Derrida “affronta questa tematica in modo più frammentario ma insieme più articolato, accostando alla questione particolare/universale altre prospettive problematiche” (*Ivi*, cit., p. 17). Entrambi, però, concordano su un punto fondamentale: la giustizia non è mai riducibile al diritto, perché quest'ultimo, da solo, non può garantire la risposta all'alterità. Questa eredità teorica ha avuto un impatto profondo sulla filosofia politica contemporanea, aprendo la strada a una critica radicale delle strutture giuridiche e a una nuova concezione della giustizia come apertura all'Altro.

²⁶ Per un approfondimento del contributo del pensiero di Derrida al tema della giustizia predittiva, si veda A. Andronico, *Giustizia digitale e forme di vita. Alcune riflessioni sul nostro nuovo mondo*, in “Teoria e Critica della regolazione sociale”, 2/2021. Scrive Andronico: “Insomma: se il diritto è il presente, è *nel* presente, la giustizia risiede nell'avvenire. Se il diritto è il luogo del calcolo, della regola, la giustizia è incalcolabile e singolare. [...] Così, se prima ho detto che la giustizia predittiva è una *giustizia senza giudizio*, ora posso aggiungere che si tratta anche di una *giustizia senza giustizia*. Quello che si perde nella giustizia predittiva, infatti, è proprio questo eccesso della giustizia

la scelta²⁷. La giustizia predittiva mira proprio a eliminare l'incertezza connaturata al giudizio umano. Tuttavia, se le decisioni vengono delegate a sistemi algoritmici, allora il vero potere decisionale non risiede nel giudice, ma in coloro che progettano gli algoritmi e selezionano i dati su cui essi si basano.

In sintesi, il pericolo è quello di un diritto senza giustizia, un diritto che, riducendosi a puro meccanismo, rischia di assumere forme totalitarie. Il problema della giustizia predittiva non è solo quello della sua efficacia o della sua correttezza tecnica, ma della sua stessa natura: una giustizia che si affida esclusivamente al calcolo smette di essere una giustizia autentica, trasformandosi in un puro meccanismo di classificazione e gestione del rischio. Ma la giustizia, nel senso più profondo, in un senso levinasiano, non è una semplice questione di calcolo: è un'apertura all'altro, all'indeterminato e all'irriducibile. È, in ultima istanza, ciò che sfugge a ogni predizione.

III. Sfide e prospettive per una “giustizia incalcolabile”

Ridotto a un profilo stereotipato, il soggetto giuridico viene privato della sua irriducibile singolarità, vedendo dissolversi il carattere dinamico della sua identità²⁸. Parallelamente, il ruolo del giudice si riconfigura sotto l'egemonia dell'algoritmo: l'automazione della decisione giuridica non si limita a orientare l'interpretazione del diritto entro schemi predittivi, ma riconduce l'atto giudicante a una mera verifica conformativa rispetto a parametri computazionali. Ed è qui che si insinua l'abuso della tecnologia. L'atto giudicante non può essere circoscritto a un mero vincolo deontologico o a un obbligo procedurale perché non si esaurisce nella conformità a regole formali, ma implica un'apertura etica irriducibile: una dimensione di responsabilità incondizionata. L'etimologia stessa del termine “responsabilità”²⁹ lo attesta: rispondere non è solo un atto di imputazione giuridica (“rispondere di”), rispondere di un'azione o di una violazione rispetto a norme prestabilite, ma anche un gesto di esposizione irriducibile all'Altro (“rispondere a”). “Rispondere a” significa accogliere un appello, riconoscere l'Altro come portatore di un'esigenza che non può essere ignorata o ridotta a un calcolo normativo. Questa distinzione

rispetto al diritto e in generale rispetto a ciò che è puramente e semplicemente presente (e calcolabile). Il rischio, dunque, è proprio quello del totalitarismo di un diritto senza giustizia”, cit., pp. 10-11.

²⁷ *Ivi*, p. 9.

²⁸ N. Irti, *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell'identità*, in “Jus Civile”, 2020, 3, 786-2020.

²⁹ F. Geerts, A. Osti, F. Pisano (a cura di), “*Lessico di etica pubblica*”, 3, 2012, n. 1.

è cruciale: gli algoritmi possono garantire la conformità a regole predefinite, il “rispondere di”, ma non possono mai veramente “rispondere a” qualcuno, perché non sono in grado di riconoscere l’unicità dell’Altro, né sono in grado di farsi carico della sua irriducibile alterità.

L’asimmetria costitutiva della relazione levinasiana – per cui il soggetto è sempre già responsabile per l’Altro – destabilizza l’idea stessa di una giustizia intesa come pura conformità a regole formali³⁰. Il volto dell’Altro si impone come “enigma”³¹ che eccede ogni classificazione giuridica, mettendo in crisi la possibilità stessa di ridurre la giustizia a un calcolo distributivo o a una mera applicazione di regole predefinite³². A differenza degli algoritmi, che mirano a eliminare l’ambiguità e la fallibilità del giudizio umano, il giudice accetta l’incertezza come condizione etica ineludibile: non neutralizza la contraddizione, ma la assume, facendosi carico del “peso morale” della propria decisione. La giustizia, in questa prospettiva, non si configura come un dispositivo di ordinamento e regolazione, bensì come un’esperienza di esposizione all’altro³³, uno spazio di tensione in cui ogni criterio prestabilito è sottoposto a una costante revisione. Inoltre, nell’atto di giudicare, è sempre insita una certa misura di violenza: non vi è decisione che non comporti una riduzione dell’alterità entro orizzonti e schemi normativi che escludono l’infinita singolarità dell’essere umano. Tuttavia, mentre il giudice può riconoscere e assumere responsabilmente questa violenza, la macchina non può farlo. In tal senso, il diritto non si limita a rispondere all’ingiustizia, ma la genera nel momento stesso in cui istituisce una norma, delimita una soglia, concettualizza l’alterità³⁴. Gli algoritmi di giustizia predittiva incarnano que-

³⁰ A supporto di questa interpretazione, si veda E. Bonan, *Libertà, responsabilità e bene nel pensiero di E. Lévinas* in C. Vigna, *Libertà, giustizia e bene in una società plurale*, Vita e Pensiero, Milano 2003.

³¹ E. Levinas, *Tra noi. Saggi sul pensare-all’Altro*, Jaca Book, Milano 1998, cit., p. 141. Levinas introduce il concetto di “enigma” per descrivere quell’aspetto dell’alterità che sfugge a qualsiasi tentativo di comprensione o assimilazione da parte del soggetto. L’enigma costituisce una resistenza che si oppone a ogni forma di incorporazione o riduzione dell’altro entro i confini della soggettività e del diritto.

³² In *Totalità e infinito*, la giustizia nasce come estensione della relazione etica con l’Altro; in *Altrimenti che essere*, essa emerge dalla necessità di bilanciare la responsabilità etica di fronte al Terzo, introducendo le nozioni di comparazione e di equità, in E. Levinas, *Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità*, Jaca Book, Milano 2010 e Id., *Altrimenti che essere o al di là dell’essenza*, Jaca Book, Milano 2011.

³³ Per un approfondimento del carattere smisurato di questa responsabilità, si veda S. Plourde, *Emmanuel Levinas. Altérité et responsabilité*, Éditions du Cerf, Paris 1996.

³⁴ Riportiamo il passo completo del testo di Levinas: “C’è una certa misura di violenza necessaria a partire dalla giustizia, ma se si parla di giustizia bisogna ammettere giudici, bisogna ammettere delle istituzioni con lo Stato; vivere in un mondo di cittadini e non solo nell’ordine del faccia-a-faccia”, in E. levinas, *Nomi propri*, Casa Editrice Marietti, Casale Monferrato 1984, cit., p.139.

sta ingiustizia strutturale, rimuovendo al contempo il peso del giudizio e la tragicità della decisione. Essi promettono soluzioni “pure”, epurate dall’errore umano, replicabili all’infinito, prive di esitazione e tormento. Tuttavia, questa apparente neutralità cela una forma di cecità: l’algoritmo non incontra mai il volto dell’Altro, non è interpellato dal suo sguardo, non avverte il peso etico di una scelta irreversibile. Per questo, la giustizia delineata da Levinas si contrappone radicalmente a qualsiasi modello predittivo: non è riducibile a una procedura formale, ma è un’interrogazione incessante³⁵. Essa è *incalcolabile* e *inesauribile*, poiché non si esaurisce nella corretta applicazione di una norma, ma si nutre della responsabilità infinita che lega il soggetto all’alterità³⁶. Senza il faccia a faccia, senza l’incontro irriducibile con l’Altro, il giudizio si svuota della sua tensione etica e della sua tragicità costitutiva³⁷. Una giustizia interamente calcolabile non è solo un’illusione teorica, ma una minaccia concreta: essa prefigura un diritto emancipato dal suo stesso fondamento umano. Un diritto senza volto è, in ultima istanza, un diritto senza giustizia.

IV. Conclusion

La giustizia predittiva e l’espansione dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali impongono una ridefinizione critica del concetto stesso di giudizio. Se la modernità giuridica ha progressivamente separato il diritto dall’etica, il paradigma algoritmico radicalizza questa frattura, sostituendo la deliberazione con la previsione, la responsabilità con la calcolabilità. Mentre la giustizia algoritmica si struttura attorno a criteri di coerenza interna e minimizzazione dell’errore, la decisione umana è

³⁵ Questa concezione trova un fondamento nella matrice culturale e religiosa di un ebreo praticante quale fu Levinas, una tradizione in cui “la credenza non è una nozione prima”, ma lo è piuttosto “la responsabilità per altri, il dovere, l’obbligo, il comandamento” in S. Malka, *Emmanuel Levinas, La vita e la traccia*, Jaca Book, Milano 2003, cit., p. 230. I *mitzvòth*, i precetti della Torah, non sono semplici norme giuridiche, ma prescrizioni che modellano l’intero orizzonte esistenziale dell’ebreo, permeando ogni gesto quotidiano con la consapevolezza del comandamento. Sul punto si veda A. M. Somekh, *Glossario dei principali termini ebraici e degli autori più ricorrenti*, in J.B. Soloveitchik (a cura di), *Riflessioni sull’ebraismo*, Giuntina, Firenze 1998, p. 255.

³⁶ Sul piano giuridico, uno degli apporti più significativi della tradizione ebraica risiede nella centralità dell’interpretazione: l’esegesi della Parola non si riduce alla sua applicazione letterale, ma inaugura un dialogo infinito, un processo ermeneutico che si oppone a qualsiasi rigidità normativa, in F. Ferrara, *La filosofia dell’alterità nella composizione tra precetti e giustizia*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, Rivistaweb Mulino, Fascicolo 2, dicembre 2022.

³⁷ Per un approfondimento della violenza insita nella giustizia, si veda R. Fulco, *Essere insieme in un luogo. Etica, Politica, Diritto nel pensiero di Emmanuel Levinas*, Mimesis, Milano 2013.

caratterizzata da un'irrimediabile esposizione al rischio e all'incertezza. Il sistema algoritmico opera esclusivamente entro i confini di ciò che è già stato codificato, ignorando l'irruzione dell'evento, il momento in cui il giudice è chiamato non solo ad applicare, ma a rispondere, non solo a interpretare, ma a farsi carico di un obbligo che non è mai meramente giuridico, bensì etico.

La macchina può riconoscere *pattern*, ma non l'appello muto del volto; può ottimizzare decisioni, ma non sopportarne il peso etico. Levinas mostra come la giustizia non possa essere ridotta a un problema di calcolabilità senza perdere la propria essenza etica: la decisione autentica non è un atto di deduzione logica, ma una frattura rispetto all'ordine del necessario, un'apertura alla trascendenza dell'Altro. Il giudice umano non si limita a eseguire un algoritmo di equità, ma è attraversato da una tensione etica che gli impone, talvolta, di sospendere la norma, di sovvertire la coerenza interna del sistema in nome di un'istanza che eccede ogni programmazione.

L'automatizzazione della giustizia si rivela dunque un'operazione ambivalente: se da un lato promette efficienza e imparzialità, dall'altro rischia di neutralizzare proprio ciò che rende il diritto uno spazio di resistenza critica, uno strumento capace di infrangere la regola quando essa diventa cieca alla sofferenza singolare. La questione, allora, non è se la tecnologia possa supportare il giudizio, ma se il giudizio stesso sia riducibile a una procedura interamente calcolabile.

Bibliografia citata

- Angwin J., Larson J., Mattu S., Kirchner L., *Machine Bias. There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks*, in "ProPublica", 23 maggio 2016.
- Bailhache G., *Le sujet chez Emmanuel Lévinas. Fragilité et subjectivité*, PUF, Paris 1994.
- Bassoli E., *La Ciber-etica: luci e ombre della predittività algoritmizzata*, in "Liber amicorum per Pasquale Costanzo", Consulta Online, 17 aprile 2020.
- Catelani A., *Aspetti simbolici delle raffigurazioni della giustizia*, in "Società e diritti – rivista elettronica", n.8, 2019.
- Dadà S., *Il paradosso della giustizia. Levinas e Derrida*, Inschibboleth, Roma 2021.
- Derrida, J. *Pre-giudicati. Davanti alla legge*, Abramo, Catanzaro 1996.
- Id. e Ferraris M., *Il gusto del segreto*, Laterza, Roma-Bari 1997.
- De Ville J., *Mythology and the Images of Justice*, in "Law and Literature", n. 23, 2011.
- Durante M., *Responsabilità di fronte alle storia. La filosofia di Emmanuel Levinas tra alterità e terzietà*, Il melangolo, Genova 2008.
- Fabris A., *Intelligenza artificiale e libertà umana*, in "Vita e Pensiero", n. 5, 2019.

- Id., *Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, Carocci, Roma 2020.
- Ferrara F., *La filosofia dell'alterità nella composizione tra precetti e giustizia*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", Rivistaweb Mulino, Fascicolo 2, dicembre 2022.
- Fulco R., *Essere insieme in un luogo. Etica, Politica, Diritto nel pensiero di Emmanuel Levinas*, Mimesis, Milano 2013.
- Geerts F., Osti A., Pisano F. (a cura di), "Lessico di etica pubblica", 3, 2012, n. 1.
- Guénon R., *Simboli della scienza sacra*, Adelphi, Milano 1990, pp. 160-161.
- Herzoh A., *Penser autrement le politique, Éléments pour une critique de la philosophie politique*, Kimé, Paris 1997.
- Id., *Levinas's Politics: Justice, Mercy, Universality*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2020.
- Irti N., *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell'identità*, in "Jus Civile", 2020, 3, 786.
- Id. e Severino E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Laterza, Bari 2001.
- Janot P., *Lex humanoïde, des robots et des juges*, Thot, Rhône-Alpes 2017.
- Kelsen H., *Che cos'è la giustizia?*, Quodlibet, Macerata 2021.
- Levinas E., *Quattro Letture Talmudiche* (1968), prefazione e traduzione di A. Moscato, Il Melangolo, Genova 1982.
- Id., *Nomi propri* (1947-1976), a cura di F.P. Ciglia, Casa Editrice Marietti, Casale Monferrato 1984.
- Id., *Tra noi. Saggi sul pensare-all'Altro* (1951-1990), a cura di E. Baccarini, Jaca Book, Milano 1998.
- Id., *Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità* (1961), con un testo introduttivo di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 2010.
- Id., *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza* (1974), traduzione di S. Petrosino e M.T. Aiello, introduzione di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 2011.
- Malka S., *Emmanuel Levinas, La vita e la traccia*, Jaca Book, Milano 2003.
- Pellecchia E., *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society*, in "NLCC", 5/2018.
- Plourde S., *Emmanuel Levinas. Altérité et responsabilité*, Éditions du Cerf, Paris 1996.
- Prosperi A., *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi, Torino 2008.
- Ruffolo U., *XXVI Lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale. Saggi a margine del ciclo seminariale "Intelligenza Artificiale e diritto"*, Giappichelli, Torino 2021.
- Id., *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano 2020.
- Simone A., *Mater Iuris. La rappresentazione della giustizia nella prima modernità*, in "Parolechiave", n 53, 2015.
- Soloveitchik J.B., *Riflessioni sull'ebraismo*, Giuntina, Firenze 1998.
- Susskind R., *L'avvocato di domani, il futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale*, Guerini, Milano 2019.
- Tsongo Luutu V., *Penser le sociopolitique avec Levinas*, Profac, Lyon 1993.
- Vigna C., *Libertà, giustizia e bene in una società plurale*, Vita e Pensiero, Milano 2003.